


VERBALE DI ACCORDO

In data 29 ottobre 1981, presso gli Uffici dell'Assozucchero in Roma, Piazza Montecitorio 121, si sono incontrati:

- la Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri S.p.A. rap-
presentata dal Signor Enrico Tubino
- l'Assozucchero nelle persone dei Signori Dott. Guglielmo Fer-
raris e Rag. Mario Banci

e

- i Consigli di fabbrica di tutti gli Stabilimenti e unità sociali
dell'Azienda in rappresentanza dei lavoratori dipendenti
- la FILIA nelle persone dei Signori Andrea Amaro, Mario Ga-
rimberti, Livio Cauduro, Mario Martucci, Marisa Baroni, Er-
manno Zanoni e Augusto Ruffini

per esaminare

a conclusione dei numerosi incontri tenutisi in sede sindacale e
di Ministero del Lavoro, richieste varie avanzate nei confronti
della Società con nota della FILIA Prot. n° 222/MM/MB/GS/md
indirizzata all'Assozucchero in data 13 maggio 1981 alle quali si
fa integrale rinvio e che si intendono qui trascritte.



Premesso

- che per gli aspetti contrattuali ed economico-normativi oggetto di rivendicazione le parti richiamano quanto al riguardo disposto dal C.C.N.L. 31/5/1980 e dagli Accordi integrativi 31/5/1980 e 31/7/1980 per il settore saccarifero;
 - che, dopo ampia discussione e dopo un approfondito esame di ogni aspetto della controversia, le parti hanno raggiunto il seguente accordo soprattutto ai fini del miglioramento e della normalizzazione delle relazioni sindacali ed anche per salvaguardare gli interessi generali, ivi compresi quelli dei bieticoltori per la presente e le future campagne;
 - che, salva ovviamente restando la normale gestione applicativa del contratto in ogni suo aspetto con i Consigli di fabbrica, con quanto concordato nel presente accordo, nei suoi contenuti anche di ordine economico, la cui validità e durata è fissata fino alla scadenza del vigente C.C.N.L., le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che si intende composto ogni motivo di conflittualità ed ogni aspetto di contrattazione integrativa aziendale;
- Le parti concordano quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente verbale.



OCCUPAZIONE - INVESTIMENTI

In attuazione a quanto stabilito dalla prima parte del vigente C.C.N.L. 31/5/1980 per gli addetti alle industrie alimentari, la Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri, assistita dalla propria Organizzazione nazionale di categoria, ha fornito alla FILIA nazionale le informazioni globali previsionali richieste dalla stessa concernenti l'occupazione e gli investimenti. Tali informazioni, articolate a livello di gruppo, vengono sintetizzate nel modo seguente:

- 1 - La Società ha in corso di completamento operativo un programma globale di investimenti per l'anno 1981 per l'ammontare complessivo di Lire 11.600 milioni.

Detti investimenti sono finalizzati ad aggiornamenti tecnologici ed ammodernamenti, al mantenimento dell'affidabilità degli impianti, alla diversificazione di fonti di energia nonché al miglioramento dell'ambiente di lavoro ed all'attuazione di impianti ecologici.

Il citato piano di investimenti è così suddiviso per comprensori territoriali:

- Emilia 6.500
- Veneto 5.100

- 2 - Gli investimenti e le innovazioni tecnologiche degli impianti sono volti anche al mantenimento dei livelli occupazionali globali.

Peraltro gli organici stabili delle unità produttive nel loro complesso subiranno un aumento di circa n° 20 unità.

- 3 - Il miglioramento tecnologico dovuto agli investimenti effettuati ha comportato anche un avanzamento nella qualificazione professionale dei lavoratori, come risulta dalla sottoindicata distribuzione percentuale per i livelli del personale fisso:

1°	8%
2°	12%
3°A	5%
3°	22%
4°	45%
5°	7%
6°	<u>1%</u>
	100%



segue OCCUPAZIONE - INVESTIMENTI

Ovviamente ciò consegue pure dalla costante attenzione rivolta dalla Società all'addestramento professionale, attraverso la realizzazione di iniziative specifiche, quali corsi per quadri tecnici, agrari ed amministrativi presso idonee scuole, anche in materia di prevenzione infortuni, e specifici corsi aziendali per qualificazione e specializzazione quali ad esempio per cuocitori, conduttori della depurazione, conduttori della evaporazione, conduttori forni a calce, cuocitori, meccanici, elettricisti e strumentisti.

4 - La Società, nell'ambito dell'attività di studi e ricerche bieticole, si dichiara disponibile ad esaminare ulteriori proposte e forme di collaborazione e nuovi concreti apporti per approfondire gli studi e le ricerche stesse e ciò nell'ambito della tradizionale lavorazione della bietola al fine di migliorarne ulteriormente lo sfruttamento.

PROSPETTIVE PRODUTTIVE

Ogni possibilità di futuro sviluppo resta condizionata all'attuazione di adeguati provvedimenti in sede comunitaria.



ORARIO DI LAVORO

La Società conferma il suo impegno e la propria disponibilità a dar corso, nei termini e secondo le procedure contrattuali, alla concessione dei riposi in sostituzione delle ex festività abolite dalla Legge n. 54/77 (cfr. comma 14, 15 e 16 del punto 5 delle "Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera"), nonché dell'ulteriore riduzione di 36 ore del monte-ore annuo con decorrenza 1° gennaio 1982.

Tali riduzioni di orario, che a decorrere dal 1°/1/1982 ammonteranno quindi ad un totale di 76 ore, devono ovviamente essere correlate con il testo della "Dichiarazione comune" al punto 5 citato, ove si conferma la possibilità di ricorso al lavoro straordinario, che, nel settore saccarifero, è previsto in funzione delle peculiari caratteristiche produttive del settore medesimo.

Circa le modalità operative di riduzione d'orario da porre in essere a livello dei singoli stabilimenti tra Direzione e Consiglio di fabbrica, esse potranno constare nell'utilizzo di riposi individuali e/o collettivi, tenendo conto delle esigenze produttive, delle richieste e degli interessi dei lavoratori, fatti salvi gli accordi aziendali sulla materia già definiti fra le parti.

Per quanto superfluo, si ricorda che tali riduzioni di orario, concordate come sopra, con modalità singole e/o collettive, potranno essere godute con esclusione dei periodi di attività stagionali.



APPALTI

L'Azienda si impegna ad attenersi in materia al rigoroso rispetto delle norme contrattuali al riguardo e di quelle della legge 23/10/1960, n° 1369, con particolare riferimento agli artt. 3 e 5 della legge medesima.

Richiamato per brevità quanto contrattualmente disposto (art. 56 - C.C.N.L. 31/5/1980) si precisa che il ricorso a forme di appalto, anche per la continua evoluzione tecnologica, agisce prevalentemente su aree di qualificazione specifica e di specializzazione aziendale.

In particolare, gli appalti si riferiscono, per quanto concerne la manutenzione, ad attività non continuative per le quali l'utilizzo di manodopera specializzata propria, quand'anche fosse possibile, non darebbe garanzie di durata occupazione.

Gli appalti di rilevante importanza ed entità saranno oggetto di comunicazione al Consiglio di fabbrica da parte dell'Azienda con modalità e termini che tengano conto anche del carattere di riservatezza che tali appalti possono avere ai fini concorrenziali e dell'interesse aziendale.

Le parti si danno atto, infine, che il ricorso a forme di appalto nei termini di cui sopra non deve andare e non va in alcun modo a pregiudizio dei programmi di formazione ed arricchimento professionale dei lavoratori dipendenti, per i quali si fa rinvio a quanto esposto in sede di informativa annuale.



MENSE AZIENDALI

L'Azienda prende atto che la FILIA manifesta la propria intenzione di chiedere, in sede del prossimo rinnovo del contratto nazionale di lavoro, il superamento della "nota a verbale" dell'art. 46 del vigente C.C.N.L. 31 maggio 1980, ove si prevede la sospensione delle mense aziendali durante la campagna.

Nel frattempo, al fine di acquisire in assenza di conflittualità ogni utile elemento economico-organizzativo che possa in allora consentire alle parti un esame della materia con piena cognizione di ogni dato di fatto, le parti concordano che, dopo la conclusione della campagna, avranno luogo appositi contatti conoscitivi al riguardo. Sul piano operativo, tali contatti conoscitivi, per una omogenea valutazione delle conseguenze e degli effetti della fattispecie, avranno luogo in sede sindacale nazionale tra un apposito gruppo di lavoro che sarà composto dalle parti con modalità a convenirsi.

PREMIO DI PRODUZIONE

- 1°) Resta fermo quanto previsto al punto 1 dell'Accordo integrativo 31 maggio 1980 per il settore saccarifero (premio zucchero) per tutti i lavoratori.
- 2°) A far data dal 1° ottobre 1981 il premio mensile a favore dei lavoratori a tempo indeterminato viene elevato alla complessiva misura del 5% dei minimi tabellari mensili base di ciascun livello in vigore alla data medesima.
- 3°) A far data dal 1° gennaio 1982 il premio mensile di cui al punto 2°) sarà riconteggiato sui minimi tabellari mensili base di ciascun livello in vigore a quella data e ciò a modifica migliorativa dei criteri di calcolo indicati nell'Accordo integrativo 31 maggio 1980.
- 4°) A far data dal 1° luglio 1982 il suddetto premio mensile sarà elevato alla percentuale totale complessiva dell'8% dei minimi tabellari mensili base di ciascun livello.
- 5°) Quanto previsto ai punti 2°), 3°) e 4°) sarà corrisposto anche agli avventizi di intercampaña e, limitatamente ai periodi per i quali non si corrisponda il "premio zucchero", anche agli avventizi delle campagne bieticola e di raffinazione.
- 6°) Quanto previsto ai soprastanti punti 2°), 3°), 4°) e 5°) costituisce pieno adempimento, in quanto condizione comunque di miglior favore, degli impegni di contrattazione per il 1982 previsti al punto 3) dell'Accordo integrativo 31 maggio 1980 sopra citato.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILIA

p. l'Azienda

Per i lavoratori
i Consigli di fabbrica

Assozucchero



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Le parti, conclusa con accordo la vertenza, al fine di dare concreto inizio all'auspicato miglioramento delle relazioni sindacali, concordano di superare in ogni loro forma aspetti di contenzioso e di provvedimenti disciplinari riconducibili nella loro genesi alla controversia.

Le parti, infine, rinunciano ad ogni ulteriore azione giudiziale comunque riconducibile alla composta controversia.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



Roma, 29 Ottobre 1981

ALL'ASSOZUCCHERO
Via B. Bosco n. 57-4
G E N O V A

Con riferimento al penultimo comma della parte "Appalti" dei contratti aziendali sottoscritti in sede sindacale il 29/10/1981, Vi confermiamo che la "comunicazione" ivi prevista non deve necessariamente avere carattere preventivo.

F.I.L.L.A.